



**COMUNE DI BORGOLAVEZZARO**  
*Provincia di Novara*

**REGOLAMENTO  
PER L'ABBRUCIAMENTO  
DELLE STOPPIE  
DEL RISO**

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 del 23.12.2013, esecutiva in data 20.02.2014

Publicato per quindici giorni consecutivi dal 06.03.2014 al 20.03.2014

Entrato in vigore il 21.03.2014

## **ARTICOLO 1**

1. Il presente regolamento è adottato in riferimento alla normativa di seguito riportata:

- Art. 13 del D.lgs 267/2000 s.m.i. (TU enti locali) che attribuisce al Comune le funzioni amministrative che riguardano la popolazione il territorio comunale salvo quanto non sia espressamente attribuito ad altri soggetti;
- Art. 7 del D.lgs 267/2000 s.m.i. che attribuisce ai comuni il potere di adottare regolamenti nelle materie di propria competenza.
- Art. 59 del R.D. 18.6.1931, n. 773, "Testo Unico delle Norme di Pubblica Sicurezza", che demanda ai regolamenti locali di stabilire le condizioni per l'eliminazione, mediante combustione, delle stoppie costituenti residui del raccolto stagionale di prodotti agricoli.

2. L'abbruciamento delle stoppie del riso è regolato, nell'ambito territoriale del Comune di Borgolavezzaro, dalle prescrizioni cautelative riportate nel presente Regolamento, il quale ha come finalità la tutela dell'ambiente, della salute degli operatori agricoli e dei cittadini, e della pubblica sicurezza.

## **ARTICOLO 2**

1. L'eliminazione, mediante combustione, delle stoppie del riso è ammessa:

- dal 1° marzo al 15 dicembre di ciascun anno;
- esclusivamente nelle ore diurne, in assenza di vento e di nebbia, con obbligo di esaurirsi inderogabilmente entro e non oltre le ore 17.00 (o le ore 18.00 nel periodo dell'ora legale);
- ad una distanza superiore ad oltre ml. 100 dal limite delle carreggiate delle strade statali, provinciali e comunali, nonché dalle case (ad eccezione delle case sparse abitate dai proprietari e conduttori di fondi), dai boschi, dalle piantagioni, dalle siepi, dai mucchi di paglia, di fieno, di foraggio e da qualsiasi altro deposito di materia infiammabile o combustibile;
- il luogo ove avviene l'abbruciamento deve essere preventivamente circoscritto ed isolato con mezzi efficaci ad arrestare il fuoco;

2. In ogni caso, l'abbruciamento può riguardare, giornalmente:

- per le aziende agricole con una dimensione aziendale inferiore a 100 ha, una superficie non superiore ai 5 ha;
- per le aziende agricole con una dimensione aziendale superiore a 100 ha, una superficie non superiore a 1/20 (un ventesimo) della superficie aziendale totale;

3. La pratica dell'abbruciamento è in ogni caso vietata al manifestarsi di particolari condizioni meteorologiche che comportino un rischio tangibile di sfioramento dei livelli di qualità dell'aria, determinato dall'ARPA previa comunicazione al Comune.

## **ARTICOLO 3**

1. Il proprietario o conduttore del fondo che ha provocato la combustione nei limiti ed alle condizioni consentite dal presente regolamento, deve essere sempre presente nella zona interessata fino al totale esaurimento dell'abbruciamento, con personale sufficiente e dotato di mezzi idonei al controllo ed all'eventuale spegnimento delle fiamme, al fine di mantenerne il controllo più assoluto e per evitare danni ambientali o qualunque altra conseguenza pregiudizievole a persone e cose.

#### **ARTICOLO 4**

1. Il Sindaco con propria ordinanza può prescrivere condizioni più restrittive rispetto a quelle contenute nei precedenti articoli, fino al limite dell'integrale divieto, valutando le condizioni ambientali della zona tra le quali:

- la presenza di vento o nebbia sia tale da far ritenere lo sviluppo degli incendi a fini agricoli pregiudizievole alla pubblica incolumità;
- la qualità dell'aria abbia, a seguito di segnalazione da parte del Dipartimento ARPA di Novara, raggiunto livelli di particolare rischio.

#### **ARTICOLO 5**

1. L'accertamento delle violazioni di cui al presente Regolamento è demandato agli Organismi di vigilanza secondo le modalità previste dalla L. 689/81.

#### **ARTICOLO 6**

1. Fatto salvo che il fatto non costituisca più grave reato e fatte salve le norme previste dal Codice della strada, chiunque viola le disposizioni previste agli artt. 2-3 e 4 del presente Regolamento è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 100,00 a Euro 500,00, ai sensi dell'art. 7bis del D.lgs 267/2000 s.m.i.;
2. Il pagamento della sanzione, ai sensi dell'art. 16 della legge 24.11.1981, n. 689, è ammesso in misura ridotta pari ad un terzo del massimo o, se più favorevole, al doppio del minimo della sanzione stessa, entro 60 gg. dalla contestazione immediata ovvero dalla notifica.
3. L'iter procedimentale è quello previsto dalle disposizioni contenute nella legge 689/81 e dal Codice di Procedura Civile.

#### **ARTICOLO 7**

1. I soggetti obbligati ai sensi del D. L.vo n. 81/08, art. 36 devono informare e formare i lavoratori subordinati o ad essi equiparati, anche stagionali, addetti alle operazioni di abbruciamento delle stoppie, in merito ai rischi specifici cui risultano esposti.

Devono, inoltre, dotare i medesimi di idonei mezzi personali di protezione, con particolare riferimento alle vie respiratorie ed esigerne l'uso, come previsto dalla vigente normativa in materia di igiene e sicurezza del lavoro (art. 18 del D.L.vo 81/08 Titolo III).

2. I soggetti di cui al comma precedente devono garantire la sorveglianza sanitaria dei lavoratori addetti all'abbruciamento delle stoppie, in relazione ai rischi specifici quali, ad esempio, l'esposizione ad idrocarburi policiclici aromatici presenti nel particolato aerodisperso nonché a polveri e a prodotti della incompleta combustione (Titolo IX del D.l.vo 81/08).